

12

N. ~~0000~~1/2014 R.G.

N. ~~0000~~1/2014 R.G.

TRIBUNALE DI SPOLETO

Il Giudice,

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 16.12.2015, visti gli atti e i documenti di causa;

ritenuto che:

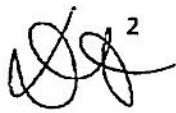
- 1) non appare fondato il motivo attinente al mancato inserimento nell'atto di precetto dell'"avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore"; si tratta infatti di un requisito che non è espressamente previsto a pena di nullità, a differenza degli ulteriori elementi pure espressamente indicati dall'art. 480 comma 2 c.p.c. Appaiono al riguardo condivisibili le argomentazioni della parte opposta: in primo luogo, il regime delle nullità è tassativo, ex art. 156 c.p.c.; in secondo luogo, l'art. 480 c.p.c. disciplina la forma dell'atto di precetto prevedendo sia requisiti richiesti a pena di nullità, sia altri la cui mancanza non è sanzionata da nullità. Il periodo introdotto con la recente riforma indica per l'appunto un requisito ulteriore (l'avvertimento di cui si discute) per la cui assenza non è comminata espressamente alcuna nullità. Infatti, dopo l'elencazione dei requisiti richiesti a pena di nullità nel primo periodo, nel secondo comma dell'art. 480 c.p.c. è stato introdotto dalla recente riforma un secondo periodo, quello relativo all'avvertimento *de quo*, privo della espressa previsione della sanzione di nullità, che appare del tutto autonomo rispetto al precedente. In ogni caso, anche laddove si volesse accedere alla tesi della previsione a pena di nullità, nel caso di specie l'atto di precetto non potrebbe essere comunque considerato invalido in virtù del principio del raggiungimento dello scopo: con la proposizione dell'opposizione, infatti, la debitrice da un lato ha dimostrato di avere avuto comunque conoscenza dell'esistenza delle procedure di composizione della lite, dall'altro non ha dichiarato di volersi avvalere del ricorso alle dette procedure; una pronuncia di nullità del precetto sarebbe dunque in ogni caso preclusa, per avere lo stesso comunque raggiunto il suo scopo;



2) con riferimento invece al motivo attinente alla non riconducibilità all'opponente ~~dei sottoscrizioni~~ delle sottoscrizioni per avallo inserite nelle cambiali riportate in fotocopia nell'atto di precetto, rispetto alle quali l'opponente, a mezzo del suo difensore munito di procura speciale in tal senso, ha proposto disconoscimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c., manifestando in subordine, laddove il Giudice non dovesse ritenere sufficiente il suddetto disconoscimento, la volontà di proporre querela di falso, ex artt. 221 e ss. c.p.c., e producendo a sostegno delle sue argomentazioni C.T.P. grafologica a firma di _____

di Arezzo, si osserva quanto segue. Anche a prescindere da ogni considerazione in ordine alla dubbia attendibilità di una consulenza grafologica esperita su fotocopie (cfr. Cass. 20484/2014: "*L'esame grafico condotto solamente su di una copia fotostatica è inidoneo a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi ed è pertanto inattendibile; tuttavia lo stesso, se seguito all'esame dell'originale, ha efficacia probatoria*"), e premesso che, avendo la cambiale natura di scrittura privata, è sufficiente il disconoscimento della firma, senza necessità di querela di falso, onde, "*ai fini della riferibilità della scrittura cambiaria al suo autore apparente, ove questi l'abbia disconosciuta, è sufficiente l'istanza di verificaione, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., ad opera della parte che intende avvalersene*" (Cass. 5648/1984), nel caso di specie occorre rilevare che, a fronte del disconoscimento della scrittura privata, la parte opposta ha in effetti proposto istanza di verificaione, senza peraltro ancora adempiere all'onere a suo carico (Cass. 9202/2004) di produrre in giudizio gli originali necessari per la procedura di verificaione. Secondo la dottrina prevalente e la giurisprudenza maggioritaria e condivisibile, però, il disconoscimento preclude al Giudice ogni possibilità di utilizzare la medesima scrittura privata, finché non sia stato concluso il procedimento di verificaione, che va obbligatoriamente disposto a seguito della proposizione della corrispondente istanza di parte (Cass. 7433/1983). Questo perché la cambiale, pur costituendo titolo esecutivo, rimane anche nel processo di esecuzione regolata dalle norme sulla scrittura privata. Conseguentemente il preteso sottoscrittore in base agli artt. 214 e 215 c.p.c., coordinati con le disposizioni contenute nell'art. 2702 c.c., può limitarsi a dichiarare di non riconoscere la propria firma lasciando al creditore che intende avvalersi della scrittura disconosciuta l'onere di richiederne la verificaione ex art. 216 c.p.c. Si ritiene infatti che la cambiale prima di essere titolo di credito è giuridicamente un documento scritto e la qualifica di titolo esecutivo è attribuita

1
4
1
2



dal legislatore non per assicurare a qualsiasi costo l'azione cambiaria, ma solo per la natura del titolo, essenzialmente girabile;

3) dovendosi quindi ritenere sussistenti, stante il disconoscimento della sottoscrizione delle firme per avallo apposte sulle cambiali di cui all'atto di precetto qui opposto, "gravi motivi" richiesti dall'art. 615 comma 1 c.p.c. per far luogo alla sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli cambiari, sia pur limitatamente alla avallante ~~Rezzedini Gabana~~;

4) ritenuto peraltro di dover far luogo, ai sensi dell'art. 64 R.D. 1669/1933, all'imposizione di una cauzione, che appare idoneo quantificare, tenuto conto sia della presenza di un coobbligato in solido (l'emittente ~~Rezzedini Gabana~~), sia dell'incertezza in ordine alla reale sussistenza del credito, in €. 20.000,00;

P.Q.M.

- accoglie l'istanza di sospensione;
- per l'effetto, **dispone e dichiara**, limitatamente alla sola indicata avallante ~~Rezzedini Gabana~~, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei n. 5 pagherò cambiari scaduti il 10.7.2015 (di cui tre di €. 50.000,00 e due di €. 20.000,00), allegati -in copia certificata conforme- all'atto di precetto della ~~Rezzedini Gabana~~ datato 7.9.2015 e notificato in data 17.9.2015;
- **subordina** l'efficacia della sospensione alla condizione della effettiva prestazione da parte di ~~Rezzedini Gabana~~, entro il 22.2.2016, di cauzione, che si quantifica in €. 20.000,00, mediante costituzione di libretto di deposito giudiziario, con somme vincolate all'ordine del Giudice, intestato alla medesima ~~Rezzedini Gabana~~;
 - spese al merito;
 - fissa, per la prima udienza di comparizione nel giudizio di merito, già fissata per il 20.1.2016 (a modifica dell'ordinanza già emessa in data 19.1.2016 che faceva luogo al rinvio d'ufficio del procedimento, per concomitanti impegni professionali dello scrivente Giudice, all'udienza del 18.5.2016), nonché per i provvedimenti di cui all'art. 217 c.p.c., l'udienza del e ss.

Si comunichi.

Spoleto, 20.1.2016.

TRIBUNALE DI SPOLETO
DIPARTIMENTO CIVILE
Spoleto, il 20 GEN 2016

Il Giudice

Delia Anibaldi

Delia Anibaldi

VIA TEC.
ORA 20.1.2016

